



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172

OGGETTO: Approvazione Piano di razionalizzazione utilizzo di beni e contenimento dei costi della politica. Proposta della Giunta.

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 13,00, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d'ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	x	
2	Avv. Giuseppe Macri'	Vicesindaco	x	
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	x	
4	Dott. Michele Malta	Assessore	x	
5	Sig.ra Maria Concetta Marascio	Assessore Esterno		x

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le disposizioni contenute nei commi 594-599 dell'art. 2 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) hanno lo scopo di concorrere, insieme con altre, a ridurre la spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi;

In particolare, la normativa indicata mira a contenere le spese di funzionamento delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate ai processi di riforma, attraverso interventi di razionalizzazione dell'utilizzo di beni;

Ai fini del contenimento di dette spese le amministrazioni devono adottare piani triennali che individuino misure finalizzate alla loro razionalizzazione e che abbiano un carattere operativo;

Dette misure riguardano i seguenti beni:

- dotazioni strumentali anche informatiche;
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile;

Tenuto conto che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci;

Atteso che:

- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di analoghe disposizioni per contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, in quanto tali norme non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pongono un precetto specifico e puntuale in ordine all'entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa. Tale precetto "*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (...) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi*" (sent. n. 390/2004; n. 417/2005);
- sin dal 2005 il legislatore, conformemente al principio affermato dalla Corte costituzionale con le citate sentenze, ha sempre escluso gli enti territoriali dall'obbligo di ridurre in maniera puntuale e specifica determinate voci di spesa, fissando piuttosto obiettivi di carattere generale come il patto di stabilità o la riduzione delle spese di personale;
- con il decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) il legislatore ha compiuto una scelta in controtendenza rispetto al passato, decidendo di assoggettare gli enti locali (ma non le regioni) a disposizioni che prevedono limitazioni a specifiche voci di spesa e non semplici principi di coordinamento della finanza pubblica;

Vista in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 7 giugno 2011 con cui è stata dichiarata la compatibilità all'articolo 119 della Costituzione della LR Toscana n. 65/2010, legge che demanda all'organo esecutivo la rimodulazione dei tagli nel rispetto degli obiettivi complessivi di risparmio fissati dal citato articolo 6;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo e, in particolare, "*le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo*" (lettera a);

Ritenuto necessario fornire le opportune direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), in vista della predisposizione del prossimo bilancio di previsione dell'esercizio;

L'applicazione diretta delle norme taglia-spese agli enti locali pone problemi di compatibilità delle stesse con la Costituzione. L'articolo 119, infatti, prevede che "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa". Negli anni la Corte costituzionale, in attuazione di questo assunto, ha elaborato il principio secondo cui qualsiasi disposizione che non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pone un "precepto specifico e puntuale" in ordine all'entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa "si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (...) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"¹. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»². Conformemente a questo orientamento la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 7 giugno 2011, ha dichiarato la compatibilità costituzionale della LR Toscana n. 65/2010, con la quale si demandava all'organo esecutivo l'applicazione delle norme taglia spese contenute nell'articolo 6 del DL 78/2010, ivi compresa la rimodulazione dei limiti nel rispetto degli obiettivi complessivi di risparmio.

Per quanto riguarda la spese di formazione si richiama la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione parere n. 166 del 3 marzo 2011, nella quale ha evidenziato come il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l'ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l'intervento formativo.

Ritenuto infine, per quanto riguarda la disapplicazione prevista dal comma 12 dell'articolo 6 del d.L. in esame, nei confronti del personale contrattualizzato, dell'articolo 15 della legge n. 862/1973, dell'articolo 8 della legge n. 417/1978 e delle disposizioni contrattuali che disciplinano la possibilità, per i dipendenti comunali, di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente erogazione dell'indennità chilometrica e stipula della copertura assicurativa, dare atto che con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 08/04/2013 è stato approvato il regolamento relativo al rimborso spese al personale dipendente autorizzato

Considerato tutto ciò, si propongono le misure evidenziate **nell'allegato A)** facente parte della presente deliberazione, da cui si evince la congruenza della proposta in termini di costi e benefici;

I commi 23 , 24, 25, 26, e 29 dell'art. 2 contengono disposizioni tese alla riduzione dei costi degli organi politici, che apportano modifiche anche al testo unico n. 267/2000 che si ritiene opportuno elencare in forma sintetica:

- riduzione del numero di componenti le giunte, e dei consiglieri comunali;
 - riduzione del numero delle circoscrizioni;
 - modifiche in tema di aspettativa, che non potrà più essere richiesta per i consiglieri comunali e provinciali, consiglieri e assessori di Comunità Montana, componenti degli organi delle unioni di comuni, componenti degli organi dei consorzi salvo che non assumano a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura;
 - riduzione del tetto massimo mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri che non possono superare l'importo pari ad ¼ dell'indennità massima prevista per il Sindaco;
 - modifiche in materia di indennità e rimborsi spese ;
-

- divieto di percepire alcun compenso, tranne quello dovuto per spese per indennità di missione, per la partecipazione ad organi e commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- modifica per quanto riguarda rimborsi spese e indennità di missione, nel senso che non è più riconosciuta quest'ultima, bensì è previsto in luogo della stessa un rimborso forfetario omnicomprensivo la cui misura sarà determinata da un decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia, mentre permane l'obbligo del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Riguardo al contenimento dei costi della politica si ritiene utile ricordare che per quanto riguarda le indennità di carica per il Sindaco e gli assessori, nonché i gettoni dei consiglieri, è stata applicata la decurtazione del 10% imposta ai sensi dell'art. 1 c. 54 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e tuttora vigente. Per il corrente anno è stata applicata la riduzione del 3% prevista dalla Legge n. 78/2010, art. 5, comma 7; Nel redigendo bilancio di previsione 2013 sono state rispettate le riduzioni dei costi degli apparati amministrativi (Legge 78/2001, art. 6) che si riporta nello schema allegato alla presente.

Nel 2013 è attiva soltanto una scheda di telefonia mobile con scheda pre-pagata in dotazione alla polizia Municipale;

E' stata intrapresa una ristrutturazione e razionalizzazione delle linee telefoniche senza intaccare il funzionamento del servizio.

Sono state richieste ed applicate le tariffe CONSIP.

La fornitura di energia elettrica è stata affidata alla Edison con tariffe Consip; è stato effettuato un intervento di manutenzione sulla pubblica illuminazione al fine di ridurre il consumo ;

Quanto sopra è evidenziato nel prospetto **allegato alla presente sotto la lettera B)**;

Ritenuto al riguardo di adottare i criteri di cui al dispositivo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione favorevole all'unanimità.

DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni di cui all'allegato A), del piano per il contenimento dei costi della politica di cui all'allegato B), facente parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO-PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Scarpino

Dott. Francesco Froio
